



Policy per la Gestione dei Conflitti di Interesse

Normativa attinente ad aree sensibili relative al D.Lgs. 231/01

Area sensibile: Reati ed illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato

Protocollo: Gestione e divulgazione delle informazioni e delle comunicazioni esterne ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi riconducibili i tema di abusi di mercato

Protocollo: Gestione delle operazioni di mercato ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato

Area sensibile: Reati contro la Pubblica Amministrazione

Protocollo: Stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione

Protocollo: Gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione

Febbraio 2013

SOMMARIO

1. PREMESSA	3
2. I CONFLITTI DI INTERESSE NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI.....	4
2.1 I CONFLITTI DI INTERESSE NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	4
2.1.1 <i>GESTIONE DI PORTAFOGLI</i>	4
2.1.2 <i>GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO</i>	7
2.1.3 <i>CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI</i>	9
2.2 DONI E MANIFESTAZIONI DI OSPITALITÀ'	11
3. PROCEDURE DI GRUPPO PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	12
3.1 CHINESE WALL.....	12
3.2 INSIDER LIST.....	12
3.3 CODICE DI COMPORTAMENTO E CODICE ETICO	13
3.4 OPERATIVITÀ' SUL "GREY MARKET"	13
4. PROCEDURE IN FIDEURAM INVESTIMENTI SGR PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	14
4.1 PROCESSO DEGLI INVESTIMENTI.....	14
4.1.1 <i>CUMULO DEGLI INCARICHI</i>	14
4.1.2 <i>SELEZIONE STRUMENTI FINANZIARI</i>	15
4.1.3 <i>ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO</i>	15
4.2 SELEZIONE DELLE CONTROPARTI CONTRATTUALI PER L'ATTIVITÀ' DI COMPRAVENDITA DI STRUMENTI FINANZIARI PER CONTO DELLE GESTIONI INDIVIDUALI E COLLETTIVE	16
4.3 TRANSMISSION POLICY.....	17
4.4 POLICY IN TEMA DI INCENTIVI	19
4.5 CONSIGLIERI INDIPENDENTI.....	20
5. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE E RELATIVO REGISTRO.....	22
5.1 INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE.....	22
5.2 REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE	22
ALLEGATO - GLOSSARIO.....	24

1. PREMESSA¹

Il *Gruppo Intesa Sanpaolo* (di seguito anche il *Gruppo*) svolge un'ampia gamma di attività che possono determinare l'insorgere di conflitti di interesse rilevanti tra le società del *Gruppo* stesso, i *Soggetti Rilevanti* delle *Società del perimetro MiFID* e i suoi *Clienti* ovvero tra i suoi *Clienti*, nel momento della prestazione di *Servizi e attività di investimento* o di *Servizi accessori* o di una combinazione di essi.

Fideuram Investimenti SGR (di seguito anche "SGR" o "Società"), in quanto rientrando tra le *Società del perimetro MiFID* (di seguito anche le *Società*) del *Gruppo Intesa Sanpaolo*, applica e mantiene una politica di gestione dei conflitti di interesse elaborata tenuto conto della natura, dimensioni e complessità della propria attività e delle circostanze di cui è o dovrebbe essere a conoscenza e che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività anche degli altri membri del *Gruppo* nonché dalle attività svolte dai *Soggetti Rilevanti*.

Il presente documento costituisce la Policy per la gestione dei conflitti di interesse di Fideuram Investimenti SGR, ai fini della *Normativa MiFID* ed ha l'obiettivo di:

- individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse idoneo a ledere gravemente gli interessi di uno o più *Clienti*;
- descrivere le procedure e le misure organizzative adottate al fine di gestire tali conflitti di interesse.

Il contenuto della presente Policy è sottoposto a revisione con periodicità annuale, ovvero al verificarsi di circostanze rilevanti che ne richiedano una modifica e/o integrazione, affinché l'identificazione delle circostanze che generano o potrebbero generare dei conflitti di interesse sia costantemente aggiornata, anche per tenere conto dei cambiamenti dell'assetto organizzativo del *Gruppo Intesa Sanpaolo* e dei *Servizi* dallo stesso prestati e affinché sia mantenuto elevato il presidio delle soluzioni individuate per la mitigazione dei conflitti di interesse rilevati. Tale attività viene curata dalla Compliance della SGR che si avvale del supporto delle unità competenti della SGR.

Fideuram Investimenti SGR ha predisposto la presente Policy, focalizzata sui *Servizi di investimento* e di *Gestione collettiva del risparmio* prestati, in coerenza con le indicazioni contenute nella Policy di Capogruppo e, nel contempo, tenendo conto delle specificità della propria operatività e del proprio impianto organizzativo e procedurale rilevante ai fini della prevalenza e/o gestione dei conflitti.

Le proposte di modifica della presente Policy, ovvero l'informativa in base alla quale dalla revisione annuale non emerge l'esigenza di procedere ad un adeguamento della stessa, sono portate all'attenzione degli organi sociali di Fideuram Investimenti SGR.

¹ I termini riportati in corsivo sono definiti nel Glossario riportato in Allegato.

2. I CONFLITTI DI INTERESSE NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

La presente Policy contiene la descrizione delle circostanze che generano o potrebbero generare situazioni di conflitti di interesse idonee a ledere gravemente gli interessi di uno o più *Clienti* e che potrebbero insorgere tra Fideuram Investimenti SGR e/o i *Soggetti Rilevanti* e/o con il *Cliente* o tra *Clienti*, al momento della prestazione di qualunque *Servizio e attività di investimento*.

Alcune circostanze che possono in astratto costituire un conflitto di interesse nei confronti della *Clientela*, ma che si configurano altresì come condotte illecite in quanto vietate da specifiche norme di legge e/o regolamentari, non sono trattate nella presente Policy. Le condotte in oggetto sono disciplinate dalle specifiche procedure di cui le *Società del perimetro MiFID* si dotano per la prevenzione dei reati di abuso di *Informazioni Privilegiate* e di manipolazione di mercato relativi agli *Emittenti sensibili*, nonché dell'abuso di *Informazioni Confidenziali* relative agli *Emittenti sensibili* e agli altri *Emittenti di Strumenti Finanziari* non quotati.

2.1 I CONFLITTI DI INTERESSE NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

La SGR è autorizzata alla prestazione dei seguenti *Servizi di Investimento*:

- *Gestione di portafogli*;
- *Consulenza in materia di investimenti*.

Oltre ai *Servizi di Investimento* citati, la SGR è autorizzata alla prestazione del servizio di *Gestione collettiva del risparmio*.

2.1.1 GESTIONE DI PORTAFOGLI

- a) Nel servizio di *Gestione di portafogli*, la selezione di controparti contrattuali con cui, in relazione al predetto servizio, esistono accordi per versare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere prestazioni non monetarie (c.d. incentivi) comporta un conflitto di interesse in quanto la scelta delle controparti potrebbe avvenire in funzione dell'esistenza dei predetti accordi e non in base alla effettiva convenienza per il *Cliente*.
- b) Nel servizio di *Gestione di portafogli*, l'inserimento nel patrimonio gestito di *Strumenti Finanziari* emessi, istituiti, promossi o gestiti dal *Gruppo* (o da un *Soggetto Rilevante* o da un *Soggetto collegato ad un Soggetto Rilevante*) comporta un conflitto di interesse in quanto la SGR potrebbe essere incentivata ad inserire all'interno della gestione tali *Strumenti Finanziari* in ragione del interesse del *Gruppo* (o del *Soggetto Rilevante*), a prescindere dalla effettiva convenienza di tale operazione per il *Cliente*.
- c) Nel servizio di *Gestione di portafogli*, l'inserimento nel patrimonio gestito di *Strumenti Finanziari* per i quali una *Società del Gruppo* ha partecipato al *Collocamento* comporta un conflitto di interesse in quanto la SGR potrebbe essere incentivata ad inserire all'interno della gestione tali *Strumenti Finanziari*

per preservare gli interessi del *Gruppo* a prescindere dalla effettiva convenienza di tale operazione per il *Cliente*.

- d) Nel servizio di *Gestione di portafogli*, l'inserimento nel patrimonio gestito di *Strumenti Finanziari* emessi da società rispetto alle quali il *Gruppo Intesa Sanpaolo*:
- detiene una *Partecipazione Rilevante* nel capitale dell'*Emittente* o della società che controlla l'*Emittente* o dell'azionista di maggioranza dell'*Emittente* oppure l'*Emittente* è un *Soggetto Rilevante* o un *Soggetto con cui il Soggetto Rilevante ha stretti legami*;
 - designa uno o più membri degli organi sociali dell'*Emittente* o della società che controlla l'*Emittente* o dell'azionista di maggioranza dell'*Emittente*;
 - partecipa ai patti parasociali stipulati tra gli azionisti di riferimento dell'*Emittente* o della società controllante l'*Emittente* o dell'azionista di maggioranza dell'*Emittente*;
 - ha erogato finanziamenti significativi o è uno dei principali finanziatori dell'*Emittente* o del gruppo di appartenenza dell'*Emittente*;
 - ricopre il ruolo di *Specialist*, *Corporate broker* o *Liquidity provider* relativamente ad alcuni *Strumenti Finanziari* dell'*Emittente*;
 - ha prestato *Servizi di finanza aziendale* all'*Emittente* o ha ricevuto il corrispettivo per tali servizi negli ultimi dodici mesi;
 - ha assunto, nell'ambito della propria attività, una *Posizione Direzionale* in relazione agli *Strumenti Finanziari* dell'*Emittente* o del gruppo di appartenenza dell'*Emittente*. La sussistenza del conflitto di interesse è valutata con riferimento alla entità della posizione assunta;
 - è partecipato in misura rilevante dall'*Emittente*;
 - è *Emittente* di *Strumenti Finanziari correlati* agli *Strumenti Finanziari dell'Emittente*;
- comporta un conflitto di interesse in quanto la SGR potrebbe essere incentivata ad inserire gli *Strumenti Finanziari* nelle gestioni per favorire gli interessi del *Gruppo* o del *Soggetto Rilevante*.

L'inserimento nel patrimonio gestito di quote o azioni di *OICR* istituiti, promossi o gestiti da SGR del *Gruppo Intesa Sanpaolo* o in cui il *Gruppo Intesa Sanpaolo* detiene una *Partecipazione Rilevante* comporta altresì un conflitto di interesse in quanto la *Società* potrebbe essere incentivata, nella selezione degli investimenti, a favorire gli interessi del *Gruppo*.

- e) Nel servizio di *Gestione di portafogli* a più *Clienti*, il trasferimento di *Strumenti Finanziari* da un patrimonio gestito a un altro comporta un conflitto di interesse in quanto la SGR potrebbe essere incentivata al predetto trasferimento per favorire la relazione con uno dei *Clienti*.
- f) Nel servizio di *Gestione di portafogli*, l'inserimento nel patrimonio gestito di *Strumenti Finanziari* sui quali il gestore o altri *Soggetti Rilevanti* coinvolti nella gestione detengono una *Posizione Direzionale* nel proprio portafoglio, o il trasferimento di *Strumenti Finanziari* dal gestore o dagli altri *Soggetti Rilevanti* al *Cliente* comporta un conflitto di interesse in quanto la scelta degli *Strumenti Finanziari* potrebbe essere effettuata in funzione degli interessi del gestore o degli altri *Soggetti Rilevanti*.
- g) Nel servizio di *Gestione di portafogli*, l'inserimento nel patrimonio gestito di *Strumenti Finanziari* emessi da società nelle quali il gestore o altri *Soggetti*

Rilevanti coinvolti nella gestione detengono una *Partecipazione Rilevante*, ovvero il trasferimento dei predetti *Strumenti Finanziari* dal gestore o dagli altri *Soggetti Rilevanti* coinvolti nella gestione al patrimonio gestito comporta un conflitto di interesse in quanto la scelta degli *Strumenti Finanziari* potrebbe essere effettuata in funzione degli interessi del gestore o degli altri *Soggetti Rilevanti*.

- h) Il servizio di *Gestione di portafogli* da parte della SGR comporta un conflitto di interesse con riguardo al processo di selezione delle controparti contrattuali in quanto la SGR potrebbe essere influenzata nella scelta delle controparti contrattuali a favorire un interesse proprio o di *Gruppo*, a prescindere dalla effettiva convenienza di tali scelte per il *Cliente*. Situazioni di conflitto di interesse nell'attività di selezione delle controparti contrattuali possono presentarsi, in particolare, nel caso di:
- o effettuazione di *Operazioni di finanziamento tramite titoli* con società del *Gruppo*;
 - o consulenza qualora prestata da società del *Gruppo* o da società con le quali la SGR che effettua la *Gestione di portafogli* intrattiene altre relazioni d'affari (se l'onere è a carico dei patrimoni gestiti);
 - o deleghe di gestione qualora conferite a Società del *Gruppo* o a società con le quali la SGR che effettua la *Gestione di portafogli* intrattiene altri rapporti d'affari (se comportano oneri a carico dei patrimoni gestiti).
- i) Nel servizio di *Gestione di portafogli*, l'esercizio per conto del *Cliente* del diritto di voto inerente agli *Strumenti Finanziari* inseriti nel patrimonio gestito comporta un conflitto di interesse in quanto la SGR potrebbe essere incentivata ad esercitare i diritti di voto nell'interesse del *Gruppo* o dei *Soggetti Rilevanti* e non nell'esclusivo interesse dei *Clienti*.
- j) Nel servizio di *Gestione di portafogli*, l'aggregazione degli ordini, da parte della SGR, su *Strumenti finanziari* di più *Clienti* ovvero di uno o più *Clienti* con un ordine per conto proprio della SGR comporta una situazione di conflitto di interesse al momento della ripartizione delle operazioni relative agli ordini aggregati in quanto tale ripartizione potrebbe essere effettuata con pregiudizio di uno o più *Clienti* e delle relative operazioni.
- k) Nel servizio di *Gestione di portafogli*, l'utilizzo come Ricettore / Trasmittitore di ordini di una *Società del Gruppo* (o di un *Soggetto Rilevante* o di un *Soggetto collegato ad un Soggetto Rilevante*) comporta un conflitto di interesse in quanto la scelta del Ricettore / Trasmittitore di ordini potrebbe avvenire in funzione delle commissioni e/o degli utili percepiti dal *Gruppo* (o dal *Soggetto Rilevante*) e non in base alla effettiva convenienza per il *Cliente*.
- l) Nell'ambito del servizio di *Gestione di portafogli*, la SGR potrebbe trovarsi in conflitto di interesse in occasione di cumulo di più incarichi nelle società del *Gruppo* da parte di amministratori o dirigenti coinvolti nel processo di gestione, in quanto la SGR o tali soggetti potrebbero avere un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un'altra società del *Gruppo* o dei suoi clienti.
- m) Nel servizio di *Gestione di portafogli* l'assunzione da parte di un amministratore o un soggetto titolare di deleghe di gestione della SGR di un ruolo significativo nella società *Emittente* / Collocatrice di strumenti finanziari, comporta un conflitto di interesse in quanto tali soggetti potrebbero essere incentivati ad investire il patrimonio del *Cliente* in funzione dei propri interessi.

- n) Nel servizio di *Gestione di Portafogli* comporta un conflitto di interessi la delega alla SGR dell'attività di gestione di patrimoni da parte di intermediari che svolgono la stessa attività, in quanto la SGR potrebbe essere incentivata a fornire un servizio non adeguato al *Cliente* creando pregiudizio ad una società concorrente.

2.1.2 GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

- a) Nel servizio di *Gestione collettiva del risparmio*, la selezione di controparti contrattuali con cui, in relazione al predetto servizio, esistono accordi per versare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere prestazioni non monetarie (c.d. incentivi) comporta un conflitto di interesse in quanto la scelta delle controparti potrebbe avvenire in funzione dell'esistenza dei predetti accordi e non in base alla effettiva convenienza per l'*OICR*.
- b) Nel servizio di *Gestione collettiva del risparmio*, l'inserimento nell'*OICR* di *Strumenti Finanziari* emessi, istituiti, promossi o gestiti dal *Gruppo* (o da un *Soggetto Rilevante* o da un *Soggetto collegato* ad un *Soggetto Rilevante*) comporta un conflitto di interesse in quanto la SGR potrebbe essere incentivata ad inserire, all'interno dell'*OICR*, tali *Strumenti Finanziari* in ragione dell'interesse del *Gruppo* (o del *Soggetto Rilevante*), a prescindere dalla effettiva convenienza di tale operazione per l'*OICR*.
- c) Nel servizio di *Gestione collettiva del risparmio*, l'inserimento negli *OICR* di *Strumenti Finanziari* per i quali una *Società del Gruppo* ha partecipato al *Collocamento* comporta un conflitto di interesse in quanto la SGR potrebbe essere incentivata ad inserire all'interno degli *OICR* tali *Strumenti Finanziari* per preservare gli interessi del *Gruppo* a prescindere dalla effettiva convenienza di tale operazione per l'*OICR*.
- d) Nel servizio di *Gestione collettiva del risparmio*, l'inserimento negli *OICR* di *Strumenti Finanziari* emessi da società rispetto alle quali il *Gruppo Intesa Sanpaolo*:
- o detiene una *Partecipazione Rilevante* nel capitale dell'*Emittente* o della società che controlla l'*Emittente* o dell'azionista di maggioranza dell'*Emittente* oppure l'*Emittente* è un *Soggetto Rilevante* o un *soggetto con cui il Soggetto Rilevante ha stretti legami*;
 - o designa uno o più membri degli organi sociali dell'*Emittente* o della società che controlla l'*Emittente* o dell'azionista di maggioranza dell'*Emittente*;
 - o partecipa ai patti parasociali stipulati tra gli azionisti di riferimento dell'*Emittente* o della società controllante l'*Emittente* o dell'azionista di maggioranza dell'*Emittente*;
 - o ha erogato finanziamenti significativi o è uno dei principali finanziatori dell'*Emittente* o del gruppo di appartenenza dell'*Emittente*;
 - o ricopre il ruolo di *Specialist* o *Corporate broker* o *Liquidity provider* relativamente ad alcuni *Strumenti Finanziari* dell'*Emittente*;
 - o ha prestato *Servizi di finanza aziendale* all'*Emittente* o ha ricevuto il corrispettivo per tali servizi negli ultimi dodici mesi;
 - o ha assunto, nell'ambito della propria attività, una *Posizione Direzionale* in relazione agli *Strumenti Finanziari* dell'*Emittente* o del gruppo di

appartenenza dell'*Emittente*. La sussistenza del conflitto di interesse è valutata con riferimento alla entità della posizione assunta;

- o è partecipato in misura rilevante dall'*Emittente*;
- o è *Emittente* di *Strumenti Finanziari correlati* agli *Strumenti Finanziari* dell'*Emittente*;

comporta un conflitto di interesse in quanto la SGR potrebbe essere incentivata ad inserire *Strumenti Finanziari* negli *OICR* per favorire gli interessi del *Gruppo* o del *Soggetto Rilevante*.

L'inserimento nel patrimonio gestito, nei limiti in cui ciò sia consentito dalle specifiche disposizioni normative, di:

- o quote o azioni di *OICR* istituiti, promossi o gestiti da SGR del *Gruppo Intesa Sanpaolo* o in cui il *Gruppo Intesa Sanpaolo* detiene una *Partecipazione Rilevante*;
- o ogni altro bene o diritto apportato o venduto al patrimonio dell'*OICR*, da una società del *Gruppo* cui la SGR (o la SICAV) appartiene, da suoi *Soggetti Rilevanti* ovvero da società finanziate o la cui esposizione debitoria risulti garantita in misura rilevante da società del *Gruppo* cui la SGR (o la SICAV) appartiene;

comporta altresì un conflitto di interesse in quanto la *Società* potrebbe essere incentivata, nella selezione degli investimenti, a favorire gli interessi del *Gruppo* o del *Soggetto Rilevante*.

- e) Nel servizio di *Gestione collettiva del risparmio* il trasferimento di *Strumenti Finanziari* dal portafoglio di un *OICR* a un altro comporta un conflitto di interesse in quanto la SGR potrebbe essere incentivata al predetto trasferimento a prescindere dalla effettiva convenienza di tale scelta per l'*OICR*.
- f) Nel servizio di *Gestione collettiva del risparmio*, l'inserimento negli *OICR* di *Strumenti Finanziari* sui quali il gestore e/o altri *Soggetti Rilevanti* coinvolti nella gestione detengono una *Posizione Direzionale* nel proprio portafoglio o il trasferimento di *Strumenti Finanziari* dal gestore o dagli altri *Soggetti Rilevanti* agli *OICR* comporta un conflitto di interesse in quanto la scelta degli *Strumenti Finanziari* potrebbe essere effettuata in funzione degli interessi del gestore o degli altri *Soggetti Rilevanti* coinvolti nella gestione.
- g) Nel servizio di *Gestione collettiva del risparmio*, l'inserimento negli *OICR* di *Strumenti Finanziari* emessi da società nelle quali il gestore o altri *Soggetti Rilevanti* coinvolti nella gestione detengono una *Partecipazione Rilevante*, ovvero il trasferimento dei predetti *Strumenti Finanziari* dal gestore o dagli altri *Soggetti Rilevanti* coinvolti nella gestione all'*OICR* comporta un conflitto di interesse in quanto la scelta degli *Strumenti Finanziari* potrebbe essere effettuata in funzione degli interessi del gestore o degli altri *Soggetti Rilevanti*.
- h) La *Gestione collettiva del risparmio* da parte della SGR comporta un conflitto di interesse con riguardo al processo di selezione delle controparti contrattuali in quanto la SGR potrebbe essere influenzata nella scelta delle controparti contrattuali a favorire un interesse proprio o di gruppo a prescindere dalla effettiva convenienza di tali scelte per l'*OICR*. Situazioni di conflitto di interesse nell'attività di selezione delle controparti contrattuali possono presentarsi, in particolare, nel caso di:
 - o scelta della banca depositaria o del prime broker nell'ambito del *Gruppo*;
 - o utilizzo della banca depositaria per la prestazione di servizi ulteriori rispetto a quelli derivanti dallo svolgimento dell'incarico di banca depositaria;

- o effettuazione di *Operazione di finanziamento tramite titoli* con società del Gruppo;
 - o consulenza qualora prestata da società del Gruppo o da società con le quali la SGR intrattiene altre relazioni d'affari (se l'onere è a carico dei patrimoni gestiti);
 - o deleghe di gestione qualora conferite a *Società del Gruppo* o a società con le quali la SGR (o la SICAV) intrattiene altri rapporti d'affari (se comportano oneri a carico dei patrimoni gestiti).
- i) Nel servizio di *Gestione collettiva del risparmio*, l'esercizio del diritto di voto inerente agli *Strumenti Finanziari* di pertinenza degli *OICR* comporta un conflitto di interesse in quanto la SGR potrebbe essere incentivata ad esercitare i diritti di voto nell'interesse del Gruppo o dei *Soggetti Rilevanti* e non nell'esclusivo interesse dei partecipanti agli *OICR*.
- j) Nel servizio di *Gestione collettiva del risparmio*, l'aggregazione degli ordini, da parte della SGR, su *Strumenti finanziari* di più *OICR* ovvero di uno o più *OICR* con un ordine per conto proprio della SGR comporta una situazione di conflitto di interesse al momento della ripartizione delle operazioni relative agli ordini aggregati in quanto tale ripartizione potrebbe essere effettuata con pregiudizio di uno o più *OICR* e delle relative operazioni.
- k) Nel servizio di *Gestione collettiva del risparmio*, l'utilizzo come Ricettore / Trasmittitore di ordini di una *Società del Gruppo* (o di un *Soggetto Rilevante* o di un *Soggetto collegato ad un Soggetto Rilevante*) comporta un conflitto di interesse in quanto la scelta del Ricettore / Trasmittitore di ordini potrebbe avvenire in funzione delle commissioni e/o degli utili percepiti dal Gruppo (o dal *Soggetto Rilevante*) e non in base alla effettiva convenienza per l'*OICR*.
- l) Nell'ambito del servizio di *Gestione collettiva del risparmio*, la SGR potrebbe trovarsi in conflitto di interesse in occasione di cumulo di più incarichi nelle società del Gruppo da parte di amministratori o dirigenti coinvolti nel processo di gestione, in quanto la SGR o tali soggetti potrebbero avere un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un'altra società del Gruppo o dei suoi clienti.
- m) Nel servizio di *Gestione collettiva del risparmio*, l'assunzione da parte di un amministratore o un soggetto titolare di deleghe di gestione della SGR di un ruolo significativo nella società *Emittente* / Collocatrice di strumenti finanziari, comporta un conflitto di interesse in quanto tali soggetti potrebbero essere incentivati ad investire il patrimonio dell'*OICR* in funzione dei propri interessi.
- n) Nel servizio di *Gestione collettiva del risparmio*, la delega alla SGR dell'attività di gestione di patrimoni da parte di intermediari che svolgono la stessa attività, comporta un conflitto di interessi in quanto la SGR potrebbe essere incentivata a fornire un servizio non adeguato al *Cliente* creando pregiudizio ad una società concorrente.

2.1.3 CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

- a) Nel servizio di *Consulenza in materia di investimenti*, la raccomandazione di *Strumenti Finanziari* emessi, istituiti, promossi o gestiti dal Gruppo (o da un *Soggetto Rilevante* o da un *Soggetto collegato ad un Soggetto Rilevante*)

comporta un conflitto di interesse in quanto la SGR potrebbe essere incentivata a consigliare tali *Strumenti Finanziari* in ragione dell'interesse del *Gruppo* (o del *Soggetto Rilevante*), a prescindere dalla effettiva convenienza di tale operazione per il *Cliente*.

b) Nel servizio di *Consulenza in materia di investimenti*, la raccomandazione di *Strumenti Finanziari* per i quali una *Società del Gruppo* ha partecipato al *Collocamento* comporta un conflitto di interesse in quanto la SGR potrebbe essere incentivata a consigliare tali *Strumenti Finanziari* per preservare gli interessi del *Gruppo* a prescindere dalla effettiva convenienza di tale operazione per il *Cliente*.

c) Nel servizio di *Consulenza in materia di investimenti*, l'inserimento nel patrimonio gestito di *Strumenti Finanziari* emessi da società rispetto alle quali il *Gruppo Intesa Sanpaolo*:

- o detiene una *Partecipazione Rilevante* nel capitale dell'*Emittente* o della società che controlla l'*Emittente* o dell'azionista di maggioranza dell'*Emittente* oppure l'*Emittente* è un *Soggetto Rilevante* o un *Soggetto con cui il Soggetto Rilevante ha stretti legami*;
- o designa uno o più membri degli organi sociali dell'*Emittente* o della società che controlla l'*Emittente* o dell'azionista di maggioranza dell'*Emittente*;
- o partecipa ai patti parasociali stipulati tra gli azionisti di riferimento dell'*Emittente* o della società controllante l'*Emittente* o dell'azionista di maggioranza dell'*Emittente*;
- o ha erogato finanziamenti significativi o è uno dei principali finanziatori dell'*Emittente* o del gruppo di appartenenza dell'*Emittente*;
- o ricopre il ruolo di *Specialist*, *Corporate broker* o *Liquidity provider* relativamente ad alcuni *Strumenti Finanziari* dell'*Emittente*;
- o ha prestato *Servizi di finanza aziendale* all'*Emittente* o ha ricevuto il corrispettivo per tali servizi negli ultimi dodici mesi;
- o ha assunto, nell'ambito della propria attività, una *Posizione Direzionale* in relazione agli *Strumenti Finanziari* dell'*Emittente* o del gruppo di appartenenza dell'*Emittente*. La sussistenza del conflitto di interesse è valutata con riferimento alla entità della posizione assunta;
- o è partecipato in misura rilevante dall'*Emittente*;
- o è *Emittente* di *Strumenti Finanziari correlati* agli *Strumenti Finanziari* dell'*Emittente*;

comporta un conflitto di interesse in quanto la SGR potrebbe essere incentivata a consigliare gli *Strumenti Finanziari* per favorire gli interessi del *Gruppo* o del *Soggetto Rilevante*.

La raccomandazione di quote o azioni di *OICR* istituiti, promossi o gestiti da SGR del *Gruppo Intesa Sanpaolo* o in cui il *Gruppo Intesa Sanpaolo* detiene una *Partecipazione Rilevante* comporta altresì un conflitto di interesse in quanto la *Società* potrebbe essere incentivata, nella selezione degli investimenti, a favorire gli interessi del *Gruppo*.

d) Nel servizio di *Consulenza in materia di investimenti*, la raccomandazione di *Strumenti Finanziari* sui quali il gestore o altri *Soggetti Rilevanti* coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza detengono una *Posizione Direzionale* nel proprio portafoglio, comporta un conflitto di interesse in quanto la scelta degli

Strumenti Finanziari potrebbe essere effettuata in funzione degli interessi del gestore o degli altri *Soggetti Rilevanti*.

- e) Nel servizio di *Consulenza in materia di investimenti*, la raccomandazione di *Strumenti Finanziari* sui quali il gestore o altri *Soggetti Rilevanti* coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza detengono una *Partecipazione Rilevante*, comporta un conflitto di interesse in quanto la scelta degli *Strumenti Finanziari* potrebbe essere effettuata in funzione degli interessi del gestore o degli altri *Soggetti Rilevanti*.
- f) Nell'ambito del servizio di *Consulenza in materia di investimenti*, la SGR potrebbe trovarsi in conflitto di interesse in occasione di cumulo di più incarichi nelle società del *Gruppo* da parte di amministratori o dirigenti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, in quanto la SGR o tali soggetti potrebbero avere un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un'altra società del *Gruppo* o dei suoi clienti.
- g) Nel servizio di *Consulenza in materia di investimenti*, l'assunzione da parte di un amministratore o un soggetto titolare di deleghe di gestione della SGR di un ruolo significativo nella società *Emittente* / Collocatrice di strumenti finanziari, comporta un conflitto di interesse in quanto tali soggetti potrebbero essere incentivati ad investire il patrimonio del *Cliente* in funzione dei propri interessi.

2.2 DONI E MANIFESTAZIONI DI OSPITALITA'

La ricezione da parte dei *Soggetti Rilevanti* di doni o manifestazioni di ospitalità non di modico valore comporta un conflitto di interesse in quanto potrebbe influire sulla corretta prestazione dei *Servizi*.

3. PROCEDURE DI GRUPPO PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La presente Policy, oltre ad individuare, in relazione ai *Servizi e alle attività di investimento* prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse, ha definito le policy da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti di interesse ovvero ha individuato, nell'ambito delle procedure già previste a livello di *Gruppo* in applicazione di altre disposizioni di legge o regolamentari, quelle ritenute idonee anche alla gestione delle situazioni di conflitto di interesse individuate nella prima parte del presente documento.

3.1 CHINESE WALL

A livello di *Gruppo*, è assicurata una segregazione funzionale e una separatezza logistica (c.d. "Chinese Wall") tra le strutture organizzative che prestano *Servizi di finanza aziendale* alle imprese (c.d. "lato Corporate") e quelle che prestano servizi e attività nei confronti degli investitori ovvero dei mercati finanziari (c.d. "lato Market"). Tale separazione funzionale e logistica consente di assicurare che:

- il lato Market non venga a conoscenza delle informazioni privilegiate conosciute dal lato Corporate: in questo modo viene evitato il rischio che il lato Market, nell'ambito della sua consueta attività sui mercati, operi avvalendosi di tali *Informazioni privilegiate*;
- le strutture del lato Market non rispondano gerarchicamente alle strutture del lato Corporate né possano conoscerne le operazioni, potendo così operare, per definizione, in modo indipendente e senza condizionamenti: in questo modo viene evitato il rischio che il lato Market, nell'ambito della sua consueta attività sui mercati, sia influenzato dagli interessi derivanti dalle operazioni disposte dal lato Corporate.

Considerato che la SGR è autorizzata alla prestazione dei soli servizi di investimento di *Gestione di portafogli*, di *Consulenza in materia di investimenti* e di *Gestione collettiva del risparmio* (e pertanto appartenente al c.d. lato Market), i presidi di *Gruppo* in tema di separatezza funzionale e logistica, assicurano che i *Soggetti rilevanti* della SGR coinvolti nella prestazione dei suddetti servizi non possano venire a conoscenza di *Informazioni privilegiate* o di operazioni note a società del *Gruppo* che svolgono attività appartenenti al lato Corporate della Chinese Wall.

3.2 INSIDER LIST

Ove necessario, la SGR istituisce e mantiene aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 115-bis del *Testo Unico della Finanza* e dalle disposizioni di attuazione contenute nel *Regolamento Emittenti*, un registro delle persone che hanno accesso a *Informazioni Privilegiate* (c.d. "Insider List") relative a Banca Fideuram, alla Capogruppo Intesa Sanpaolo, agli *Emittenti* di *Strumenti finanziari quotati* controllati da Intesa Sanpaolo e agli *Emittenti* quotati o quotandi *Clienti* del *Gruppo*.

3.3 CODICE DI COMPORTAMENTO E CODICE ETICO

In relazione ai conflitti di interesse collegati agli interessi dei *Soggetti Rilevanti*, il *Gruppo* si è dotato di policy e codici interni che prevedono, tra l'altro:

- regole in materia di doni, omaggi e manifestazioni di ospitalità offerti ad esponenti aziendali e dipendenti;
- principi di condotta nella relazione con i clienti.

I documenti sopra indicati rappresentano le misure adottate per la gestione dei conflitti di interesse che potrebbero derivare dagli interessi personali dei *Soggetti Rilevanti* o di alcuni tra questi laddove esplicitato.

Inoltre, in determinate circostanze il *Gruppo* adotta procedure di censimento dei *Soggetti collegati ad un Soggetto Rilevante* al fine di monitorare possibili situazioni di conflitto di interesse evidenziate nella prima parte di questo documento.

3.4 OPERATIVITA' SUL "GREY MARKET"

Il *Gruppo*, al fine di migliorare la tutela nei confronti della propria *Clientela*, si è dotato di regole volte a limitare la trattazione di *Strumenti Finanziari* obbligazionari che presentano particolari caratteristiche di criticità.

In particolare la SGR si astiene dall'effettuare operazioni di investimento nell'ambito della *Gestione di portafogli* della *Clientela* ovvero nella *Gestione collettiva del risparmio* in fase di "Grey market".

4. PROCEDURE IN FIDEURAM INVESTIMENTI SGR PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Fideuram Investimenti SGR, oltre ad applicare le procedure e le misure valide a livello di *Gruppo* individuate dalla Capogruppo Intesa Sanpaolo, per gestire le situazioni di conflitto potenzialmente idonee a danneggiare gli interessi di uno o più *Clients* del *Gruppo*, ha definito - in relazione ai *Servizi e attività di investimento* specificamente dalla stessa prestati alla propria *Clientela* - ulteriori procedure da seguire per la gestione di tali conflitti di interesse individuati nella prima parte della presente Policy.

4.1 PROCESSO DEGLI INVESTIMENTI

4.1.1 CUMULO DEGLI INCARICHI

La SGR ha adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2011 il nuovo Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti di interessi proposto dall'associazione di categoria Assogestioni con l'obiettivo di salvaguardare l'autonomia decisionale delle SGR nell'assunzione delle scelte concernenti la prestazione dei servizi di gestione.

In particolare, come previsto dall'art. 8.3, par. 1, lett. a) del suddetto Protocollo di Autonomia, i componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato/Direttore Generale nonché i titolari di deleghe operative della Società non assumono nelle società del gruppo (diverse dalle SGR) che svolgono l'attività di distribuzione di quote o azioni di OICR della Società nonché nelle società del gruppo che prestano in favore dei patrimoni gestiti le funzioni di banca depositaria, i servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza in materia di investimenti, gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, ovvero che svolgano i servizi accessori previsti dal TUF o i servizi di property management, facility management, project management, agency, advisory o che erogano in favore dei patrimoni gestiti finanziamenti, le seguenti funzioni:

- componente dell'organo con funzione di supervisione strategica, componente dell'organo con funzione di gestione, Direttore Generale;
- dirigente con deleghe operative attinenti le attività e i servizi sopra indicati.

Analogo limite si applica nei confronti delle banche depositarie degli OICR gestiti anche se non appartenenti al gruppo della Società.

Come previsto dall'art. 8.3, par. 1, lett. b), il presidente (munito di deleghe) del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato/Direttore Generale nonché i titolari di deleghe operative della Società non assumono nelle società i cui strumenti finanziari siano presenti nei patrimoni in gestione, le seguenti funzioni:

- presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica, componente dell'organo con funzione di gestione, direttore generale;
- dirigente con deleghe operative.

L'art. 8.3, par. 2 prevede che il limite di cui all'art. 8.3, par. 1, lett. b) non si applica alla Società, anche di diritto estero, i cui OICR siano oggetto di investimento da parte dei patrimoni in gestione, nonché alle società non quotate i cui titoli siano acquistati nell'ambito dell'attività di gestione di fondi di "private equity" o di fondi immobiliari eventualmente svolta dalla Società, laddove la presenza nell'organo con

funzione di supervisione strategica costituisca un'adeguata modalità di monitoraggio dell'investimento effettuato.

4.1.2 SELEZIONE STRUMENTI FINANZIARI

La SGR ha adottato un processo degli investimenti che disciplina le attività, i ruoli e le responsabilità nell'ambito della prestazione dei servizi di *Gestione dei portafogli*, di *Consulenza in materia di investimenti* e di *Gestione collettiva del risparmio*. Tale processo è formalizzato nell'ambito di appositi documenti procedurali, oggetto di specifica approvazione da parte dell'Amministratore Delegato / Direttore Generale della SGR che rappresentano il punto di riferimento per una complessiva analisi e comprensione delle modalità di articolazione e svolgimento delle attività gestorie.

Al fine di gestire le potenziali situazioni di conflitto di interessi che possono sorgere nello svolgimento dell'attività gestoria, il Consiglio di Amministrazione della SGR, in attuazione del Protocollo di Autonomia, ha deliberato l'adozione delle "Linee guida per la gestione dei conflitti d'interesse nella selezione degli strumenti finanziari", che definiscono le regole e i limiti ai quali attenersi nella disposizione di operazioni di investimento o di raccomandazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, ivi compresi gli strumenti finanziari derivati, con esclusione delle quote/azioni di OICR, emessi e/o collocati da Società del Gruppo Intesa Sanpaolo, nell'ambito della prestazione dei servizi di gestione di portafogli, consulenza in materia di investimenti e gestione collettiva del risparmio.

Relativamente agli OICR, al fine di mitigare il rischio che le scelte di investimento su OICR di terzi (intendendo con ciò OICR istituiti e gestiti da società non facenti parte del gruppo Banca Fideuram) o di società del gruppo Banca Fideuram (nel seguito, per brevità, "OICR del gruppo") avvengano non avendo riguardo al miglior interesse del cliente, la SGR ha definito, nelle citate Linee guida per la gestione dei conflitti di interesse nella selezione degli strumenti finanziari, i criteri da utilizzare per la scelta degli OICR di terzi (declinata secondo le categorie di ammissibilità, selezione e allocazione) e degli OICR del gruppo (in base ai criteri di allocazione), nonché il monitoraggio nel continuo delle scelte operate sia con riferimento agli OICR di terzi sia agli OICR del gruppo.

Gli OICR del gruppo vengono sottoposti al vaglio dei soli criteri di allocazione e vengono valutati con le stesse modalità degli OICR di terzi nel momento successivo all'investimento, ossia nella fase di monitoraggio. In tal modo il potenziale conflitto derivante dall'aver privilegiato l'investimento in un OICR del gruppo viene mitigato avendo riguardo al reale andamento dell'OICR e alle eventuali azioni da porre in essere qualora lo stesso non soddisfi determinati parametri di redditività e rischiosità.

4.1.3 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

La SGR ha adottato specifiche misure organizzative e/o procedurali al fine di garantire, in presenza dell'attribuzione in via discrezionale dell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle partecipazioni dalle stesse "gestite", l'indipendenza e l'autonomia nell'esercizio dei diritti di voto.

In particolare la SGR, in linea con quanto previsto dall'art. 9.3 del Protocollo di Autonomia, ha adottato i seguenti requisiti minimali al fine di garantire l'allineamento agli standard previsti dalla normativa italiana:

- sussistenza di procedure interne scritte, adeguatamente formalizzate, relative alle modalità di esercizio del diritto di voto inerente alle partecipazioni “gestite”; relativamente al servizio di gestione individuale di portafogli, sussistenza di specifiche previsioni all’interno della documentazione contrattuale volta ad escludere l’esercizio del diritto di voto in capo alla Società, riservandolo ai clienti gestiti;
- formulazione delle procedure interne scritte, relative alle modalità di esercizio del diritto di voto, tale da:
 - prevedere regole per la designazione delle persone alle quali competono le decisioni sulle modalità di esercizio dei diritti di voto;
 - impedire la circolazione di informazioni tra le diverse società del Gruppo e la Capogruppo in relazione all’esercizio dei diritti di voto connessi alle partecipazioni “gestite”;
 - attribuire l’esercizio del diritto di voto a strutture debitamente autorizzate che agiscono sulla base di decisioni assunte nell’interesse degli investitori e in modo indipendente da qualsiasi condizionamento interno ed esterno alla società.

Nello specifico, la SGR ha adottato la “Strategia per l’esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti” (in conformità a quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento Congiunto Banca d’Italia/Consob del 29 ottobre 2007 e coerentemente con le Linee Guida dell’Associazione) avente l’obiettivo di assicurare che tali diritti di voto siano esercitati nell’esclusivo interesse dei partecipanti all’OICR.

Si rappresenta che la SGR assicura la massima riservatezza dei comportamenti tenuti predisponendo idonea informativa ai partecipanti agli OICR gestiti. A tal riguardo, la SGR fornisce una rappresentazione sintetica dei comportamenti tenuti nell’esercizio dei diritti di intervento e di voto ad essa spettanti in relazione agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti, attraverso apposita nota all’interno del commento introduttivo al rendiconto annuale.

La SGR provvede, altresì, a formalizzare e conservare idonea documentazione da cui risultino i processi decisionali sopra descritti.

4.2 SELEZIONE DELLE CONTROPARTI CONTRATTUALI PER L’ATTIVITA’ DI COMPRAVENDITA DI STRUMENTI FINANZIARI PER CONTO DELLE GESTIONI INDIVIDUALI E COLLETTIVE

Come previsto dall’art. 9.2, par. 1 del Protocollo di Autonomia, la SGR ha adottato criteri generali per la scelta delle controparti contrattuali e di ripartizione degli incarichi tra le stesse, stabilendo altresì procedure di controllo del rispetto dei predetti criteri nonché la periodicità minima per il riesame e l’aggiornamento degli stessi.

Tali criteri, approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei consiglieri indipendenti, sono disciplinati nella “Policy per l’autorizzazione degli intermediari e loro utilizzo come controparti per l’attività di compravendita di strumenti finanziari per conto delle gestioni individuali e collettive”.

Tale Policy ha, infatti, l’obiettivo di disciplinare i criteri guida del processo di selezione e utilizzo delle controparti autorizzate per l’attività di compravendita di strumenti finanziari per conto degli OICR e delle gestioni individuali, al fine di presidiare il rischio di credito e di regolamento a cui sono soggetti i patrimoni gestiti.

La Policy è portata a conoscenza degli eventuali gestori delegati e delle entità che prestano il servizio di ricezione e trasmissione di ordini affinché si adeguino alle prescrizioni previste.

Come previsto dall'art. 9.2, par. 2 del Protocollo di Autonomia, il Consiglio di Amministrazione della SGR vigila sull'adeguatezza del contenuto e sulla rispondenza all'interesse dei partecipanti agli OICR e dei clienti delle convenzioni aventi significativa incidenza sui patrimoni gestiti.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei consiglieri indipendenti:

- valuta le motivazioni che hanno portato alle scelte della controparte;
- verifica che le condizioni economiche siano equivalenti a quelle di mercato o *standard* per i servizi del medesimo tipo e consentano di assicurare condizioni di equilibrio reddituale della Società;
- verifica periodicamente l'esistenza e le modalità di utilizzo di competenze, commissioni o prestazioni non monetarie pagate o fornite alla o dalla Società a o da un soggetto terzo, in relazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva e degli altri servizi e attività di investimento.

4.3 TRANSMISSION POLICY

La SGR ha adottato una "Strategia di trasmissione degli ordini" finalizzata ad ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per gli ordini trasmessi per conto degli OICR gestiti e dei portafogli dei clienti.

La SGR considera l'ottenimento della *best execution* con riferimento principalmente al corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione, tenendo altresì conto della rapidità di esecuzione e della probabilità di esecuzione in relazione alle caratteristiche dell'ordine stesso e del relativo strumento finanziario.

La SGR ha individuato in Banca Fideuram e Sanpaolo Bank Lussemburgo le entità cui trasmettere gli ordini inerenti ai portafogli/OICR gestiti.

Fideuram Investimenti controlla nel continuo l'efficacia della strategia di trasmissione degli ordini verificandone la qualità. Inoltre, con cadenza annuale o comunque al verificarsi di circostanze rilevanti, la SGR riesamina la strategia di trasmissione degli ordini al fine di verificare il permanere dei requisiti di idoneità a garantire l'ottenimento del miglior risultato possibile per i propri clienti.

La SGR valuta i risultati delle attività di monitoraggio e revisione della strategia di trasmissione degli ordini al fine di procedere alle eventuali modifiche da apportare. Nel caso in cui vengano apportate modifiche rilevanti alla strategia di trasmissione, la SGR provvede alle necessarie attività per darne adeguata informativa ai Clienti.

Gestione collettiva del risparmio

Nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio la strategia di trasmissione è differenziata a seconda che si tratti di:

- OICR di diritto italiano gestiti in Italia;
- OICR di diritto estero ricevuti in delega e in subdelega.

OICR di diritto italiano gestiti in Italia

Con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto tutte le tipologie di strumenti finanziari e valute, escluse quote/azioni di OICR, negoziati o meno su mercati regolamentati o MTF, la SGR trasmette tali tipologie di ordini a Banca Fideuram. Tali ordini sono trasmessi senza alcuna indicazione della trading venue e/o dell'intermediario negoziatore che procederà ad eseguire gli ordini.

Con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto quote/azione di OICR, le modalità di trasmissione sono differenziate a seconda che le quote/azioni di OICR siano quotate o meno su Mercati Regolamentati o MTF:

- per gli OICR non quotati promossi/gestiti da Società non appartenenti al gruppo Banca Fideuram, la strategia di trasmissione degli ordini prevede che la SGR trasmetta tali tipologie di ordini direttamente alle Società di Gestione (Fund House) pertinenti eventualmente utilizzando piattaforme telematiche che consentono di avere accesso in modo efficace ed efficiente ad una vasta gamma di OICR e di società di gestione. L'utilizzo di tali piattaforme che consente alla SGR di avere accesso ad un numero elevato di società di gestione non comporta un maggior costo di esecuzione per i patrimoni gestiti;
- per gli OICR non quotati promossi/gestiti da Società appartenenti al gruppo Banca Fideuram, è previsto che la SGR trasmetta gli ordini alle singole Società di Gestione (Fund House) per il tramite di Banca Fideuram ovvero Fideuram Bank Lussemburgo, senza alcun onere a carico dei propri clienti / OICR gestiti;
- per gli OICR quotati:
 - o in caso di compravendita effettuata sul mercato in cui è quotato l'OICR, si applica quanto previsto per le altre tipologie di strumenti finanziari;
 - o nel caso, invece, di compravendita effettuata direttamente presso le Fund House, si applica quanto previsto per gli OICR non quotati promossi da Società non appartenenti al gruppo Banca Fideuram.

OICR di diritto estero ricevuti in delega e in subdelega

Con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto tutte le tipologie di strumenti finanziari e valute, escluse quote/azioni di OICR, negoziati o meno su mercati regolamentati o MTF, Fideuram Asset Management Ireland ha mantenuto l'attività di trasmissione ordini per gli OICR delegati.

Con riferimento, invece, alle operazioni aventi ad oggetto quote/azione di OICR la SGR ha individuato modalità di trasmissione differenti a seconda che le quote/azioni di OICR siano quotate o meno su Mercati Regolamentati o MTF:

- per gli OICR non quotati promossi/gestiti da Società non appartenenti al gruppo Banca Fideuram, la strategia di trasmissione degli ordini prevede che la SGR trasmetta tali tipologie di ordini direttamente alle Società di Gestione (Fund House) pertinenti eventualmente utilizzando piattaforme telematiche che consentono di avere accesso in modo efficace ed efficiente ad una vasta gamma di OICR e di società di gestione. L'utilizzo di tali piattaforme che consente alla SGR di avere accesso ad un numero elevato di società di gestione non comporta un maggior costo di esecuzione per i patrimoni gestiti;
- per gli OICR non quotati promossi/gestiti da Società appartenenti al gruppo Banca Fideuram, è previsto che la SGR trasmetta gli ordini alle singole Società di Gestione (Fund House) per il tramite di Banca Fideuram ovvero Fideuram Bank Lussemburgo, senza alcun onere a carico dei propri clienti / OICR gestiti;
- per gli OICR quotati:
 - o in caso di compravendita effettuata sul mercato in cui è quotato l'OICR, si applica quanto previsto per le altre tipologie di strumenti finanziari;

- o nel caso, invece, di compravendita effettuata direttamente presso le Fund House, si applica quanto previsto per gli OICR non quotati promossi da Società non appartenenti al gruppo Banca Fideuram.

Gestione di portafogli

Con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto tutte le tipologie di strumenti finanziari e valute, escluse quote/azioni di OICR, negoziati o meno su mercati regolamentati o MTF, la SGR trasmette tali tipologie di ordini a Banca Fideuram.

Tali ordini sono trasmessi senza alcuna indicazione della trading venue e/o dell'intermediario negoziatore che procederà ad eseguire gli ordini.

Con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto quote/azione di OICR le modalità di trasmissione sono differenziate a seconda che le quote/azioni di OICR siano quotate o meno su Mercati Regolamentati o MTF:

- per gli OICR non quotati promossi/gestiti da Società non appartenenti al gruppo Banca Fideuram, la strategia di trasmissione degli ordini prevede che la SGR trasmetta tali tipologie di ordini direttamente alle Società di Gestione (Fund House) pertinenti eventualmente utilizzando piattaforme telematiche che consentono di avere accesso in modo efficace ed efficiente ad una vasta gamma di OICR e di società di gestione. L'utilizzo di tali piattaforme che consente alla SGR di avere accesso ad un numero elevato di società di gestione non comporta un maggior costo di esecuzione per i patrimoni gestiti;
- per gli OICR non quotati promossi/gestiti da Società appartenenti al gruppo Banca Fideuram, è previsto che la SGR trasmetta gli ordini alle singole Società di Gestione (Fund House) per il tramite di Banca Fideuram ovvero Fideuram Bank Lussemburgo, senza alcun onere a carico dei propri clienti / OICR gestiti;
- per gli OICR quotati:
 - o in caso di compravendita effettuata sul mercato in cui è quotato l'OICR, si applica quanto previsto per le altre tipologie di strumenti finanziari;
 - o nel caso, invece, di compravendita effettuata direttamente presso le Fund House, si applica quanto previsto per gli OICR non quotati promossi da Società non appartenenti al gruppo Banca Fideuram.

Gli ordini eventualmente impartiti dai *Clienti* nell'ambito del servizio di *Gestione di portafogli* vengono prontamente trasmessi dalla SGR secondo le modalità previste per la corrispondente tipologia di strumento finanziario.

Qualora il *Cliente* fornisca istruzioni sulle modalità di esecuzione, la SGR si attiene alle istruzioni ricevute nel trasmettere l'ordine e cura la migliore esecuzione con riferimento ai fattori non coperti dalle istruzioni.

4.4 POLICY IN TEMA DI INCENTIVI

Fideuram Investimenti SGR ha adottato una "Policy in tema di incentivi" al fine di gestire gli incentivi corrisposti / percepiti nell'ambito della:

- prestazione del servizio di *Gestione di portafogli*;
- prestazione della *Gestione collettiva del risparmio*.

La Policy descrive le logiche adottate dalla SGR per garantire, in materia di incentivi, il rispetto delle condizioni di legittimità previste dagli artt. 52 e 73 del *Regolamento Intermediari Consob*.

In particolare, il documento illustra i criteri da utilizzare per attestare ex ante la legittimità degli incentivi percepiti / corrisposti dalla SGR, nonché le scelte adottate nell'ambito della politica aziendale di gestione degli incentivi in termini di approccio metodologico.

Per quanto riguarda gli incentivi sottoposti dal *Regolamento Intermediari* a condizioni di legittimità è previsto in particolare l'effettuazione di un test per accertare che gli stessi:

- siano volti ad accrescere la qualità del servizio reso al *Cliente*;
- non ostacolino l'adempimento da parte dell'intermediario del dovere di servire al meglio gli interessi del *Cliente*.

In conformità alle disposizioni normative, la Policy prevede inoltre che gli incentivi pagati/ricevuti a/da soggetti terzi siano resi, in ogni caso, trasparenti ai *Clienti* preventivamente alla prestazione del servizio a cui si riferiscono.

4.5 CONSIGLIERI INDIPENDENTI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8.2 del Protocollo di Autonomia, all'interno del Consiglio di Amministrazione della SGR è presente un numero significativo di consiglieri indipendenti, ai quali sono attribuiti i seguenti compiti:

- presentare, ove e quando lo ritengano opportuno, proposte al Consiglio di Amministrazione per la identificazione delle situazioni di conflitto di interesse e per la definizione delle idonee misure organizzative per la loro efficace gestione;
- esprimere un parere sull'adeguatezza delle misure e delle procedure per la gestione dei conflitti d'interessi definite dal Consiglio di Amministrazione nonché nelle materie relative a:
 - selezione degli investimenti (art. 9.1 del Protocollo di Autonomia);
 - scelta delle controparti contrattuali (art. 9.2 del Protocollo di Autonomia);
 - criteri di remunerazione (art. 9.4 del Protocollo di Autonomia).

In particolare, gli amministratori indipendenti:

- esprimono un parere nelle scelte concernenti le operazioni di investimento dei patrimoni gestiti nelle quali sia ravvisabile un conflitto d'interessi;
- esprimono un parere sui criteri generali per la scelta delle controparti contrattuali e di ripartizione degli incarichi tra le stesse ed, in particolare, sull'adeguatezza del contenuto e la rispondenza all'interesse dei partecipanti agli OICR e dei clienti delle convenzioni aventi significativa incidenza sui patrimoni gestiti; un parere è richiesto anche con specifico riferimento ai contratti di esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo presso altre entità del gruppo sotto il profilo della autonomia della Società e della rispondenza della convenzione all'interesse dei partecipanti agli OICR e dei clienti;
- esprimono un parere sui criteri adottati per la remunerazione dei componenti dell'organo con funzione di gestione, del direttore generale, dei dirigenti con deleghe operative e dei gestori;

Inoltre, ai sensi dell'art. 9.3, par. 7 del Protocollo di Autonomia, i consiglieri indipendenti verificano la corretta applicazione dei principi e delle procedure



riguardanti l'esercizio dei diritti amministrativi (esercizio del diritto di voto) inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza del patrimoni gestiti.

5. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE E RELATIVO REGISTRO

5.1 INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

Come previsto dalla vigente normativa, la SGR fornisce ai *Clienti al dettaglio* (o potenziali *Clienti al dettaglio*) e agli *Investitori* una descrizione, anche in forma sintetica, della politica dalla stessa seguita in materia di conflitti di interesse.

Inoltre la SGR, ogniqualvolta i *Clienti al dettaglio* (o potenziali *Clienti al dettaglio*) o gli *Investitori* lo richiedano, fornisce maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti di interesse su un *Supporto duraturo*.

La *Normativa MiFID* prevede inoltre che, laddove le misure organizzative adottate per gestire i conflitti di interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del *Cliente* o dell'*Investitore* sia evitato, la SGR debba informare chiaramente i *Clienti*, prima di agire per loro conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti di interesse affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano. Tali informazioni sono fornite su supporto duraturo e presentano un grado di dettaglio sufficiente, considerata la natura del cliente.

Per quanto attiene invece al servizio di *Gestione collettiva del risparmio*, quando le misure adottate non risultino sufficienti ad escludere, con ragionevole certezza, il rischio che il conflitto di interessi rechi pregiudizio agli OICR gestiti, tale circostanza deve essere sottoposta agli organi o alle funzioni aziendali competenti ai fini dell'adozione delle deliberazioni necessarie per assicurare comunque l'equo trattamento degli OICR.

La SGR rende disponibile periodicamente agli investitori, mediante adeguato supporto durevole, un'informativa sulle situazioni di conflitto di cui al punto precedente, illustrando la decisione assunta dagli organi o dalle funzioni competenti e la relativa motivazione.

Infine, per quanto attiene al servizio di *Gestione di portafogli*, indipendentemente dall'adeguatezza delle misure sinora adottate, la SGR effettua una disclosure ai *Clienti* in fase pre-contrattuale, informandoli in tal modo in merito alla tipologia di conflitti di interesse che si potrebbero manifestare nella prestazione del servizio.

La Compliance della SGR individua, sulla base di criteri di rilevanza predefiniti, le situazioni di conflitto di interesse oggetto di disclosure e le comunica alle strutture competenti affinché tale informativa possa essere comunicata alla *Clientela*.

5.2 REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La Compliance della SGR gestisce e aggiorna in modo regolare un registro nel quale sono riportate, annotando i tipi di *Servizi ed attività di investimento* interessati, le



situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più *Clienti, Investitori o OICR*.

ALLEGATO - GLOSSARIO

Di seguito si riporta il glossario dei termini utilizzati nell'ambito della Policy per la gestione dei conflitti di interesse adottata da Fideuram Investimenti SGR (di seguito anche la Policy).

Nell'ambito della Policy i termini per la cui definizione si fa rimando al presente Glossario sono scritti in corsivo con la prima lettera sempre maiuscola. Ancorché nel presente glossario i termini siano riportati, di regola, al singolare, nell'ambito della Policy gli stessi sono utilizzati, all'occorrenza, anche al plurale con il medesimo significato qui riportato.

Cariche esecutive

Si intende l'appartenenza al Comitato Esecutivo oppure l'assunzione della carica di Amministratore Delegato o di Presidente con deleghe operative.

Cliente (o Clientela)

Si intende la *Persona* nei confronti della quale vengono prestati *Servizi e attività di investimento e/o Servizi accessori*.

Cliente al dettaglio

Si intende il *Cliente* che non sia in possesso dei requisiti previsti per i clienti professionali privati dall'Allegato n. 3 *Regolamento Intermediari* e per i clienti professionali pubblici dal regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*sexies*, del *Testo Unico della Finanza* (di seguito anche *TUF*) né di quelli per essere classificati come controparti qualificate ai sensi dall'art. 6, co. 2-*quater* lett. d), del *TUF*.

Cliente professionale di diritto

Si intende il *Cliente* che è in possesso dei requisiti previsti per i clienti professionali privati dall'Allegato n. 3, Parte I, *Regolamento Intermediari* e per i clienti professionali pubblici dal regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*sexies*, del *TUF*.

Collocamento

Si intende sia il servizio di sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, sia il servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.

Ai fini della Policy per la gestione dei conflitti di interesse adottata da Intesa Sanpaolo rientra in tale definizione anche la distribuzione di *Prodotti finanziari* emessi da banche e la distribuzione di *Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione*.

Consulenza in materia di investimenti

Si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un *Cliente*, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato *Strumento Finanziario*. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il *Cliente* o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del *Cliente*. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione.

Controparte Qualificata

Si intende il *Clienti* in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, co. 2-*quater* lett. d), del TUF

Corporate broker

Soggetto che ha la conoscenza dei mercati finanziari e che sulla base di un accordo con un *l'Emittente* promuove iniziative volte a generare interesse tra gli investitori per i titoli delle imprese eventualmente anche tramite la pubblicazione di *Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria*, e che può effettuare attività di negoziazione in conto proprio volta a favorire la liquidità degli strumenti emessi dalle imprese.

Direttiva MiFID

Si intende:

- la Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 93/22/CEE del Consiglio;
- la Direttiva 2006/73/CE del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della Direttiva 2004/39/CE, per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini;
- il Regolamento (CE) n. 1287 del 10 agosto 2006.

Emittente

Si intende un emittente di *Strumenti Finanziari* di cui all'articolo 1, comma 2, del TUF.

Emittenti sensibili

Si intendono:

- gli emittenti di *Strumenti Finanziari* di cui all'articolo 1, comma 2, del TUF ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un *Mercato regolamentato* italiano o di un altro Paese dell'*Unione Europea*;
- gli emittenti di qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un *Mercato regolamentato* di un Paese dell'*Unione Europea*;
- gli *Emittenti strumenti finanziari diffusi*, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani.

Emittenti strumenti finanziari diffusi

Si intendono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli *Emittenti* italiani i quali, contestualmente:

- a) abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a 200 (duecento) che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%;
- b) non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-*bis*, primo comma, del codice civile.

I limiti precedenti si considerano superati soltanto se le azioni alternativamente:

- abbiano costituito oggetto di una sollecitazione all'investimento o corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio;

- abbiano costituito oggetto di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato, anche rivolto a soli investitori professionali come definiti ai sensi dell'articolo 100 del TUF;
- siano negoziate su sistemi di scambi organizzati² con il consenso dell'emittente o del socio di controllo;
- siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze.

Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio.

Si intendono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani dotati di un patrimonio netto non inferiore a cinque milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a 200 (duecento).

Gestione collettiva del risparmio

Si intende il servizio che si realizza attraverso:

1. la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti;
2. la gestione del patrimonio di *OICR*, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto *Strumenti Finanziari*, crediti, o altri beni mobili o immobili.

Gestione di portafogli

Si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più *Strumenti Finanziari* e nell'ambito di un mandato conferito dai *Clienti*.

Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione

Si intende la gestione di sistemi multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a *Strumenti Finanziari*, in modo da dare luogo a contratti.

Grey Market (mercato grigio)

Si intende la fase di mercato che si realizza dalla data di lancio di un'emissione sui principali circuiti telematici (Bloomberg, Reuters, ecc.) a quella di primo regolamento (c.d. "closing") nella quale avviene la consegna dei titoli da parte dell'*Emittente* contro il pagamento del prezzo di emissione da parte dei partecipanti al relativo consorzio di collocamento.

Gruppo Intesa Sanpaolo o Gruppo

Si intende il Gruppo economico facente capo ad Intesa Sanpaolo.

Per l'individuazione del perimetro del *Gruppo* ai fini dell'identificazione dei conflitti d'interesse deve farsi riferimento alla nozione di controllo dettata dai nn. 1 e 2 dell'art. 2359 c.c. (controllo interno di diritto e controllo interno di fatto) e dagli

² Previsione contenuta nel *Regolamento Emittenti* che, ai fini della Policy per la gestione dei conflitti di interesse adottata da Intesa Sanpaolo, è da intendersi riferita, in attesa di una modifica del *Regolamento Emittenti* da parte della Consob, ai *Sistemi multilaterali di negoziazione* (MTF).

artt. 23 del Testo Unico Bancario e 93 del *TUF* (che aggiungono alle due precedenti la nozione dell'influenza dominante).

Informazione Confidenziale

Si intende qualsiasi informazione riservata riguardante sia la sfera di attività di una società, quotata o non, concernente fatti o circostanze, non di pubblico dominio, di particolare rilevanza sotto il profilo organizzativo, patrimoniale, economico, finanziario, strategico ovvero per l'andamento degli affari di quella, sia gli Strumenti Finanziari emessi dalla società.

Informazione Privilegiata

Si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti *Strumenti Finanziari quotati* o *Emittenti strumenti finanziari diffusi*, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali *Strumenti finanziari quotati o diffusi*.

In relazione ai derivati su merci, per *Informazione Privilegiata* si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati.

Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

- a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli *Strumenti finanziari quotati o diffusi*.

Per informazione che - se resa pubblica - potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di *Strumenti finanziari quotati o diffusi*, si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a *Strumenti Finanziari*, per *Informazione Privilegiata* si intende anche l'informazione trasmessa da un *Cliente* e concernente gli ordini del *Cliente* in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di *Strumenti finanziari quotati* o di *Strumenti finanziari diffusi* o uno o più *Strumenti finanziari quotati o diffusi*, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali *Strumenti finanziari quotati o diffusi*.

Internalizzatore Sistemico

Si intende il soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del *Cliente* al di fuori di un *Mercato regolamentato* o di un *Sistema multilaterale di negoziazione*.

Insider List

Si intende il registro delle persone che hanno accesso a *Informazioni Privilegiate* relative a *Intesa Sanpaolo*, alle *Società del Gruppo emittenti Strumenti finanziari quotati* e agli emittenti *Strumenti finanziari quotati clienti di Intesa Sanpaolo* e delle altre *Società del Gruppo*, istituito ai sensi dell'art. 115-bis del *TUF* e delle disposizioni di attuazione contenute nel *Regolamento Emittenti*.

In particolare, il registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate relative a:

- a) *Intesa Sanpaolo e Società del Gruppo emittenti di Strumenti finanziari quotati, è distinto in una Lista Statica (in cui sono censiti gli esponenti aziendali, i dirigenti e i dipendenti che, in virtù del ruolo ricoperto e delle funzioni svolte, hanno accesso su base regolare ad Informazioni Privilegiate riguardanti tali emittenti) e una Lista Dinamica (in cui sono censiti di volta in volta gli esponenti aziendali, i dirigenti e i dipendenti che hanno accesso occasionalmente ad Informazioni Privilegiate riguardanti tali emittenti);*
- b) *Emittenti di Strumenti finanziari quotati clienti di Intesa Sanpaolo e delle altre Società del Gruppo si compone solo di una Lista Dinamica.*

Investitore

Si intende una persona fisica o giuridica alla quale viene offerto o prestatato il servizio di *Gestione collettiva del risparmio*.

Lead Manager

Soggetto che ha il mandato da parte di un *Emittente* a studiare le caratteristiche di una emissione che possa incontrare i favori del mercato (relativamente in particolare a prezzo, cedola, quantitativo) e ad organizzare un sindacato di intermediari (co-lead manager o manager) che potranno sottoscrivere (o assumere a fermo i titoli) e/o distribuire gli stessi a investitori professionali.

Liquidity provider

Soggetto che sulla base di un contratto con l'*Emittente* opera al fine di fornire liquidità alle negoziazioni, di permettere quotazioni regolari ed di evitare fluttuazioni di prezzi non coerenti con l'andamento di mercato.

Listing partner

Soggetto preposto all'assistenza nelle attività finalizzate alla quotazione di una società.

Market Maker

Si intende il soggetto che si propone sui *Mercati regolamentati* e sui *Sistemi multilaterali di negoziazione*, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo *Strumenti Finanziari* ai prezzi da esso definiti.

Mercati regolamentati

Si intendono:

- a) i mercati italiani autorizzati, iscritti in un apposito elenco tenuto dalla Consob (art. 63, comma 2, del TUF);
- b) i mercati esteri riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario, iscritti in un'apposita sezione dell'elenco (art. 67, comma 1, del TUF);
- c) i mercati esteri, diversi dai precedenti, riconosciuti dalla Consob sulla base di accordi stipulati con le corrispondenti autorità (art. 67, comma 2, del TUF).

Negoziatore

Si intende l'intermediario autorizzato che effettua l'attività di *Negoziazione per conto proprio* o di esecuzione di ordini per conto dei *Clienti*.

Negoziazione per conto proprio

Si intende l'attività di acquisto e vendita di *Strumenti Finanziari*, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei *Clienti*, nonché l'attività di *Market Maker*.

Normativa MiFID

Si intendono:

- la Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli *Strumenti Finanziari*, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 93/22/CEE del Consiglio;
 - la Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale Direttiva;
 - il Regolamento (CE) n. 1287 del 10 agosto 2008;
- e le relative disposizioni nazionali di recepimento di cui:
- al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (*TUF*);
 - al Regolamento Consob n. 16190 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (*TUF*) in materia di intermediari;
 - al Regolamento Consob n. 16191 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (*TUF*) in materia di mercati;
 - al Provvedimento Banca d'Italia/Consob - Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio del 29 ottobre 2007;
 - al Provvedimento Banca d'Italia/Consob "Disciplina in materia di servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" del 22 febbraio 2008.

Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)

Si intendono i fondi comuni di investimento e le SICAV.

Operazione di finanziamento tramite titoli

Si intende una concessione o assunzione in prestito di azioni o di altri *Strumenti Finanziari*, un'operazione di vendita con patto di riacquisto o un'operazione di acquisto con patto di rivendita, o un'operazione "buy-sell back" o "sell-buy back".

Partecipazioni

Si intendono le azioni, le quote e gli altri *Strumenti Finanziari* che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile.

Partecipazione Rilevante

Si intende la partecipazione in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al 2% del capitale oppure la partecipazione in misura superiore al 10% del capitale in una società con azioni non quotate o in una società a responsabilità limitata, anche estere.

Persona

Si intende sia una persona fisica sia una persona giuridica.

Posizione Direzionale

Si intende la detenzione di uno *Strumento Finanziario* o di una combinazione di *Strumenti Finanziari* il cui valore complessivo cambia al variare del valore di mercato dello *Strumento Finanziario* detenuto o, nel caso di combinazioni che comprendano anche *Strumenti Finanziari* derivati, dello *Strumento Finanziario* sottostante.

La *Posizione Direzionale* si definisce lunga se il suo valore aumenta all'aumentare di quello dello *Strumento Finanziario* detenuto o dello *Strumento Finanziario* sottostante, nel caso di combinazioni che comprendano anche *Strumenti Finanziari* derivati, e viceversa.

La *Posizione Direzionale* si definisce corta se il suo valore diminuisce all'aumentare di quello dello *Strumento Finanziario* detenuto o dello *Strumento Finanziario* sottostante, nel caso di combinazioni che comprendano anche *Strumenti Finanziari* derivati, e viceversa.

Prodotti finanziari

Si intendono gli *Strumenti Finanziari* e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono *Prodotti finanziari* i depositi bancari o postali non rappresentati da *Strumenti Finanziari*.

Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione

Si intendono le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Regolamento Emittenti

Si intende il Regolamento Consob n. 11971 recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (*TUF*) concernente la disciplina degli emittenti.

Regolamento Intermediari

Si intende il Regolamento Consob n. 16190 recante norme di attuazione del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (*TUF*) concernente la disciplina degli intermediari.

Restricted List

Si intende il registro delle restrizioni (tipicamente per le attività di trading proprietario o alla pubblicazione di ricerche e raccomandazioni) disposte su base volontaria o su base obbligatoria in relazione a specifici *Emittenti* e/o *Strumenti Finanziari*.

Ricezione e trasmissione di ordini

Si intende la ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più *Strumenti Finanziari*. È compresa anche l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra di essi.

Sede di esecuzione

Un *Mercato regolamentato*, un *Sistema multilaterale di negoziazione* (MTF), un *Internalizzatore sistematico*, un *Market Maker* o altro *Negoziatore per conto proprio*, nonché una sede equivalente di un paese extracomunitario.

Servizi

Si intendono i *Servizi e attività di investimento* e i *Servizi accessori*.

Servizi accessori

Si intendono i seguenti:

- a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi;
- b) la locazione di cassette di sicurezza;
- c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;
- d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
- e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
- f) la ricerca in materia di investimenti, l'analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;
- g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento;
- g-bis) le attività e i servizi individuati con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, e connessi alla prestazione di servizi di investimento o accessori aventi ad oggetto strumenti derivati.

Servizi e attività di investimento (o Servizi di investimento)

Si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto *Strumenti Finanziari*:

- a) negoziazione per conto proprio;
- b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- c-bis) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- d) gestione di portafogli;
- e) *ricezione e trasmissione di ordini* (comprende l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro);
- f) consulenza in materia di investimenti;
- g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

Ai fini della Policy per la gestione dei conflitti di interesse adottata da Fideuram Investimenti nella definizione di *Servizi e attività di investimento* rientra anche la prestazione della *Gestione collettiva del risparmio*.

Servizi di finanza aziendale

Nell'ambito della gestione della relazione con i *Clienti*, sono in via non esaustiva i servizi inerenti a:

- svolgimento del ruolo di *Sponsor* o *Listing Partner*;
- operazioni di corporate ed investment banking (advisory, arranging, origination, primary markets, M&A, corporate restructuring, structured finance);
- merchant banking (incluso private equity);
- gestione delle partecipazioni;
- erogazione di prodotti e servizi di corporate banking (credito ordinario e specializzato - in particolare esame, valutazione e delibera delle proposte di fido

- attività transazionale, finanziamenti non strutturati collegati ad operazioni straordinarie: finanziamenti bridge to equity e bridge to bond, finanziamenti finalizzati ad effettuare acquisizioni societarie (anche sotto forma di OPA, OPS o fusioni);
- ristrutturazione di aziende in crisi.

Sistema multilaterale di negoziazione (MTF)

Sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro - al suo interno ed in base a regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a *Strumenti Finanziari*, in modo da dare luogo a contratti.

Società del perimetro MiFID

Si intendono le Società del *Gruppo Intesa Sanpaolo* che prestano *Servizi e attività di investimento* e *Servizi accessori* nel perimetro dell'*Unione Europea* e che, ai sensi della *Direttiva MiFID*, sono tenute ad adottare la policy per la gestione dei conflitti di interesse.

Ai fini della Policy per la gestione dei conflitti di interesse sono considerate come rientranti nella definizione di *Società del perimetro MiFID* anche le società di gestione del risparmio (SGR) e le società di investimento a capitale variabile (SICAV).

Società partecipata in misura rilevante

Si intende la società in cui una società del *Gruppo* detiene una *Partecipazione Rilevante*.

Soggetti collegati ad un Soggetto Rilevante

Si intendono:

- a) i *Soggetti con cui il Soggetto Rilevante ha stretti legami*;
- b) i soggetti in cui un *Soggetto Rilevante* ricopre *Cariche Esecutive*.

Soggetti con cui il Soggetto Rilevante ha stretti legami

Si intendono una o più persone fisiche o giuridiche legate ad un *Soggetto Rilevante*:

- a) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20% o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
- b) da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di seguito elencati, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

Un legame di controllo tra un'impresa madre e un'impresa figlia si determina qualora l'impresa (impresa madre):

- a) abbia la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'impresa (impresa figlia); ovvero
- b) abbia il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di un'impresa (impresa figlia) e sia allo stesso tempo azionista o socio di tale impresa; ovvero
- c) abbia il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'impresa (impresa figlia), di cui è azionista o socio in virtù di un contratto stipulato con tale impresa o di una clausola dello statuto di questa, quando il diritto da cui è

regolata l'impresa figlia permette che la stessa sia soggetta a tali contratti o clausole statuarie; ovvero

- d) sia azionista o socio di un'impresa e:
- in virtù del solo esercizio dei suoi diritti di voto, la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di questa impresa (impresa figlia) è stata nominata in carica dall'impresa madre durante l'esercizio in corso e l'esercizio precedente e sino alla redazione dei conti consolidati; ovvero
 - in base ad un accordo con altri azionisti o soci di tale impresa (impresa figlia), controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa partecipata; ovvero
- e) abbia una partecipazione in un'altra impresa (impresa figlia), e:
- eserciti effettivamente sull'impresa figlia un'influenza dominante; ovvero
 - essa e l'impresa figlia siano sottoposte alla direzione unitaria della stessa impresa madre.

Costituisce uno stretto legame anche la situazione in cui due o più persone giuridiche siano legate in modo duraturo a una stessa *Persona* da un legame di controllo.

Soggetti Rilevanti

Si intendono i soggetti appartenenti a una delle seguenti categorie riferite a ciascuna *Società del Perimetro MiFID*:

- a) i membri degli organi aziendali;
- b) i soci che detengono una partecipazione rilevante nel capitale della *Società* (superiore al 2% per le società con azioni quotate in un *Mercato Regolamentato* o superiore al 20% per le società non quotate in un *Mercato Regolamentato*);
- c) i dirigenti;
- d) i dipendenti;
- e) i lavoratori somministrati e a progetto;
- f) il personale distaccato, in forma totale o parziale, da altra *Società del Gruppo*, ancorché il distaccato non presti e non svolga servizi e attività di investimento;
- g) i promotori finanziari non dipendenti;
- h) le persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla *Società* sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di *Servizi di investimento* o *Servizi accessori* da parte della *Società*.

Specialist

Operatore che si impegna a garantire la liquidità di uno o più *Strumenti Finanziari* esponendo continuativamente sul mercato proposte in acquisto e in vendita.

Sponsor

Intermediario cui spetta il compito di accompagnare una società emittente nell'iter di quotazione, garantirne l'affidabilità del business plan e agevolare i contatti con analisti e investitori.

Strumenti Finanziari

Si intendono:

- a) valori mobiliari, ovvero categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:
 - le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;

- obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;
 - qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati ai precedenti punti;
 - qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati ai precedenti punti, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure;
- b) strumenti del mercato monetario, ovvero categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio:
- i buoni del Tesoro;
 - i certificati di deposito;
 - le carte commerciali;
- c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
- d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
- f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap" e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un *Mercato regolamentato* e/o in un *Sistema multilaterale di negoziazione*;
- g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine ("forward") e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f) che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
- h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
- i) contratti finanziari differenziali;
- j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un *Mercato regolamentato* o in un *Sistema multilaterale di negoziazione*, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.

Strumento finanziario correlato

Si intende uno *Strumento Finanziario*, anche derivato, il cui prezzo è direttamente influenzato dal prezzo di un altro *Strumento Finanziario*.

Strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante

Si veda la definizione di *Emittenti strumenti finanziari diffusi*.

Strumenti finanziari quotati

Si intendono gli *Strumenti Finanziari* di cui all'art. 1, comma 2, del *TUF* ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un *Mercato regolamentato* italiano o di altro Paese dell'*Unione Europea*, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un *Mercato regolamentato* di un Paese dell'*Unione Europea*.

Supporto duraturo

Si intendono qualsiasi strumento che permetta al *Cliente* di conservare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni.

Testo Unico della Finanza (TUF)

Si intende il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52" e successive modifiche e integrazioni.

Unione Europea

Si intende l'organizzazione sovranazionale di cui al Trattato di Maastricht del 7 febbraio 2002, che comprende attualmente 27 Stati: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paese Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.